



COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

**OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIAROLE
NELLA SOCIETÀ CONSORTILE ALEXALA S.C.A R.L.**

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di luglio alle ore 20.15 nella sala delle riunioni. Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati con le modalità di legge e ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali in modalità telematica approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 26.05.2022, i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	SCAGLIOTTI CLAUDIO - <i>Sindaco</i>	X	
2	SCAGLIOTTI ALESSANDRA - <i>Consigliere</i>	X	
3	BECCARIA LUCA - <i>Consigliere</i>	X	
4	MASSERANO FRANCO CARLO - <i>Consigliere</i>	X	
5	COTTI RAFFAELLA - <i>Consigliere</i>	X	
6	GRASSI FRANCESCA - <i>Consigliere</i>		X
7	DEBERNARDI GIACOMO - <i>Consigliere</i>		X
8	CANTATORE GIOVANNI - <i>Consigliere</i>	X	
9	ZAVATTARO CHRISTIAN - <i>Consigliere</i>	In videoconferenza	
10	AMISANO RICCARDO - <i>Consigliere</i>	In videoconferenza	
11	RAIMONDO CARLOTTA - <i>Consigliere</i>		X
	TOTALE	8	3

Con l'intervento e l'opera del Dr. ZARDO Massimiliano – Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SCAGLIOTTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Prima dell'inizio della discussione del presente punto dell'ordine del giorno, la connessione con la consigliera RAIMONDO Carlotta si è interrotta ed è pertanto stata considerata come assente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Regione Piemonte, con Legge Regionale 11 luglio 2016, n. 14, ha disciplinato il nuovo assetto organizzativo delle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale (ATL), prevedendo all'art. 13 la costituzione di società consortili a responsabilità limitata partecipate da enti pubblici territoriali e soggetti privati operanti nel settore turistico;
- In attuazione della predetta legge regionale è stata costituita ALEXALA s.c.a r.l., società consortile a responsabilità limitata con sede in Alessandria, Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria, operante nella forma di cui all'art. 2615-ter c.c. e nel rispetto del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito "TUSP");
- L'art. 5 dello Statuto sociale di Alexala s.c.a r.l. individua tra i soggetti legittimati a partecipare alla compagine sociale i Comuni del Piemonte e le loro Unioni, in coerenza con l'art. 13, comma 2, della L.R. 14/2016;
- Il capitale sociale di Alexala s.c.a r.l. ammonta a euro 42.750,00, suddiviso in quote minime di capitale del valore nominale di euro 189,37 ciascuna;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Camagna Monferrato, comune inserito all'interno dell'area Monferrato UNESCO, ha maturato un interesse strategico all'ingresso nella compagine sociale dell'Agenzia, al fine di partecipare attivamente alla governance della promozione turistica del territorio;
- L'ingresso nella compagine sociale di Alexala consentirà al Comune di Camagna Monferrato di concorrere alle decisioni strategiche in materia di promozione e accoglienza turistica, in un'ottica di coordinamento sovracomunale e di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del Monferrato, in linea con le proprie finalità istituzionali di sviluppo economico e promozione del territorio;

DATO ATTO CHE:

- Con verbale del Consiglio di Amministrazione di Alexala s.c.a r.l. in data 8 luglio 2026, la società ha autorizzato, ai sensi degli artt. 7, 7-bis e 10 dello Statuto sociale, il trasferimento di n. 1 quota minima di capitale del valore nominale di euro 189,37 dal Comune di Giarole (AL) al Comune di Camagna Monferrato (AL), previa verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5 dello Statuto;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e in particolare:
 - o l'art. 4, che individua le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, consentendo alle amministrazioni pubbliche di acquisire partecipazioni in società per la produzione di servizi di interesse generale (comma 2, lett. a) e, in particolare, ammettendo le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e le attività connesse alla promozione turistica (comma 7);

- o l'art. 5, che prescrive l'onere di motivazione analitica dell'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 2); e che dispone l'obbligo di invio dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo competente e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (comma 3);
 - o l'art. 7, comma 1, lett. c), che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l'adozione della deliberazione di acquisto di partecipazioni societarie;
 - o l'art. 8, che disciplina l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, prevedendo che l'operazione sia deliberata secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2;
- La Legge Regionale Piemonte 11 luglio 2016, n. 14, e in particolare l'art. 13, che definisce le modalità di gestione delle ATL e i soggetti legittimati alla partecipazione;
 - Lo Statuto sociale di Alexala s.c.a r.l., depositato presso il Registro delle Imprese, e in particolare gli artt. 5 (soci), 7, 7-bis (trasferimento quote) e 10;
 - L'art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e partecipazioni societarie;

MOTIVAZIONE ANALITICA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 175/2016

- a) Necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 5, comma 1, in relazione all'art. 4 TUSP):

Alexala s.c.a r.l. è l'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria, costituita ai sensi della L.R. Piemonte 14/2016, e svolge attività di servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, consistenti nella promozione, accoglienza e informazione turistica, nella valorizzazione integrata delle risorse culturali, ambientali, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio provinciale, nell'organizzazione di eventi di richiamo turistico — attività queste ultime riconducibili anche all'art. 4, comma 7, TUSP. Il Comune di Camagna Monferrato, ente ricompreso nel territorio dell'ATL Alessandria e già coinvolto nella progettualità "Panorama Monferrato", persegue tra le proprie finalità istituzionali la promozione e lo sviluppo turistico del territorio, in coerenza con l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 e con la L.R. 14/2016. L'acquisizione della quota di partecipazione in Alexala è pertanto strettamente necessaria per consentire all'Ente di partecipare alla governance dell'Agenzia e di concorrere alla definizione delle strategie di promozione turistica del comprensorio del Monferrato, in una logica di coordinamento sovracomunale.

- b) Ragioni e finalità che giustificano la scelta:

L'ingresso nella compagine sociale di Alexala consente al Comune di Camagna Monferrato di passare da una posizione di mero fruitore dei servizi dell'ATL a soggetto attivo nella programmazione e gestione delle politiche turistiche locali, in sinergia con gli altri enti pubblici territoriali già soci. La partecipazione alla società consortile — già partecipata dalla Provincia di Alessandria, dalla Camera di Commercio e da numerosi Comuni del territorio — rafforza la rappresentanza del territorio monferrino all'interno dell'Agenzia e consente di orientare le attività di promozione verso le specificità culturali, enogastronomiche e paesaggistiche di Camagna Monferrato.

- c) Convenienza economica e sostenibilità finanziaria:

L'operazione comporta un esborso contenuto, pari al valore nominale della quota di euro 189,37, ampiamente sostenibile per il bilancio comunale. La partecipazione non comporta obblighi di ripianamento perdite eccedenti la quota di capitale sottoscritta, trattandosi di società consortile a responsabilità limitata. Non sono previsti ulteriori oneri gestionali o contribuzioni obbligatorie oltre a

quelle eventualmente già sostenute dall'Ente per l'accesso ai servizi dell'ATL. L'operazione non determina alcun indebitamento per l'Ente né incide sugli equilibri di bilancio.

d) **Compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità:**

La forma della società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, rappresenta lo strumento organizzativo individuato dal legislatore regionale (L.R. 14/2016) come il più idoneo per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni di promozione e accoglienza turistica, in luogo di una gestione diretta da parte dei singoli Comuni, che sarebbe antieconomica e priva del necessario coordinamento territoriale. L'adesione alla compagine sociale consente all'Ente di beneficiare delle economie di scala e delle competenze specialistiche dell'Agenzia, a fronte di un costo di ingresso meramente nominale.

e) **Compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, comma 2, TUSP):**

L'operazione non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. La sottoscrizione della quota avviene al valore nominale, in condizioni di mercato, tra due enti pubblici, senza trasferimento di risorse pubbliche a favore di operatori economici privati. Alexala s.c.a r.l. è una società consortile senza scopo di lucro, partecipata esclusivamente da enti pubblici e soggetti operanti nel settore turistico senza finalità speculative, ed eroga servizi di interesse generale nell'ambito delle politiche pubbliche di promozione turistica definite dalla Regione Piemonte.

DATO ATTO CHE:

- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Votanti 8, Voti favorevoli 8, Voti contrari 0, Astenuti 0

D E L I B E R A

- 1. Di prendere atto** del verbale del Consiglio di Amministrazione di Alexala s.c.a r.l. dell'8 luglio 2026, con il quale è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 7, 7-bis e 10 dello Statuto sociale, la cessione di n. 1 quota minima di capitale sociale del valore nominale di euro 189,37 dal Comune di Giarole (AL) al Comune di Camagna Monferrato (AL).
- 2. Di autorizzare**, per le motivazioni analiticamente esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'acquisizione a titolo oneroso dal Comune di Giarole (C.F. 82000950061) di n. 1 quota minima di capitale sociale di Alexala s.c.a r.l., con sede in Alessandria, del valore nominale di **euro 189,37**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché dell'art. 13 della L.R. Piemonte 14/2016 e dello Statuto sociale di Alexala s.c.a r.l.
- 3. Di quantificare** il corrispettivo della cessione nel valore nominale della quota, pari ad euro 189,37, come risultante dal libro soci e dal capitale sociale di Alexala s.c.a r.l., e di dare atto che la congruità di tale valore trova giustificazione nella natura di società consortile senza scopo di lucro a prevalente partecipazione pubblica, nel carattere meramente nominale della quota e nella sostanziale assenza di un mercato concorrenziale di riferimento per quote di minoranza in consorzi pubblici operanti in ambito turistico locale.

- 4. Di dare atto** che il corrispettivo di euro 189,37 sarà versato dal Comune di Camagna Monferrato al Comune di Giarole.
- 5. Di disporre** l'invio della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016:
- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, per il controllo di conformità di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP;
 - all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi del medesimo art. 5, comma 3;
- 6. Di autorizzare** sin d'ora il Sindaco pro tempore, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Camagna Monferrato, a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione e, in particolare, a sottoscrivere l'atto di cessione della quota e ogni altro documento a tal fine richiesto.

INOLTRE

Ravvisata inoltre l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, con la seguente votazione resa per alzata di mano votanti 8, Voti favorevoli 8, Voti contrari 0, Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Scagliotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Zardo Massimiliano

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **ACQUISIZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GIAROLE NELLA SOCIETÀ CONSORTILE ALEXALA S.C.A R.L.**

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 17.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to (Scagliotti Claudio)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,

☒ si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

☐ si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Li, 17.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to (Scagliotti Claudio)
